



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO

SEZIONE SESTA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 9.2. 2023

Ruolo n. 2 (n. 26611/2022 R.G.)

Ricorrente: omissis

Ricorre contro: Sentenza della Corte di Appello di del

Delitto di competenza della Corte di Assise- Definizione in primo grado nelle forme del rito abbreviato- Appello- Competenza della Corte di Assise di Appello- Sussistenza

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Il ricorso proposto nell'interesse di omissis

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la nullità dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello in data 17.3.2022 con la quale il collegio ha affermato la propria competenza funzionale a procedere, benchè l'azione penale fosse stata esercitata in relazione al delitto di cui all'articolo 630 cp (capo c) , implicante la competenza in primo grado della Corte di Assise ed in secondo grado della Corte di Assise di Appello.

Evidenzia, al riguardo, la difesa che solo in ragione della scelta del rito abbreviato il processo di primo grado non si è tenuto innanzi alla Corte di Assise di Appello.

Con il secondo motivo si rileva il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione dal reato di cui al capo e, in subordine, si segnala analogo vizio

rispetto alla mancata sussunzione del fatto di cui al capo A) nella ipotesi di cui al comma V dell'articolo 73 Dpr 309/90.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'articolo 629 cp (capo b) e, in subordine, la violazione di legge rispetto alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'articolo 611 cp.

Con il quarto motivo si evidenzia il vizio di motivazione rispetto al reato di cui al capo c), riqualificato ai sensi dell'articolo 605 cp.

Con il quinto motivo si segnala il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo d)

Con il sesto motivo si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso proposto nell'interesse di omisiss

Con il primo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione alla ordinanza adottata dalla Corte di Appello di il 17.3.2022, segnalando che essa ha distolto l'imputato dal giudice naturale precostituito per legge; in particolare, la difesa rileva che la celebrazione del giudizio di primo grado non è avvenuta innanzi alla Corte di Assise solo in conseguenza della scelta del rito, che è la contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio a radicare la competenza funzionale e che, dunque, la successiva riqualificazione giuridica del fatto non assume al riguardo alcuna influenza; segnala la difesa che non è condivisibile l'affermazione contenuta nella ordinanza secondo cui il radicamento innanzi alla Corte di Appello si giustifichi in conseguenza della omessa impugnazione da parte del pubblico ministero della disposta riqualificazione giuridica del sequestro di persona ai sensi dell'articolo 605 cp; per tali ragioni si evidenzia la violazione del disposto dell'articolo 596 cpp

Da ultimo la difesa evidenzia che opera nel caso di specie, con riguardo agli altri reati, la regola attrattiva di cui all'articolo 15 cpp determinata dalla sussistenza della connessione ex articolo 12 lett.a) cpp, sul punto richiamando un principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Nr 32322/15 sezione 3) che troverebbe specifica aderenza rispetto al caso in esame.

Con il secondo motivo si rileva la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati persone offese per i capi a e b per assenza di riscontri individualizzanti, nonché la violazione di legge in ordine alle acquisizioni probatorie operate mediante l'assunzione delle considerazioni svolte nella sentenza della Corte di Assise a carico del coimputato,

non essendo tale decisione passata in giudicato e, dunque, non potendo essere acquisita al giudizio.

Con il terzo motivo si segnala la violazione di legge rispetto alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'articolo 73 comma V Dpr 309/90 per il reato contestato al capo A.

Con il quarto motivo si evidenzia la violazione di legge rispetto alla mancata riqualificazione della estorsione contestata al capo b) alternativamente nel reato di cui all'articolo 610 cp o in quello previsto dall'articolo 611 cp.

Con il quinto motivo si deduce la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della documentazione video finalizzata a riscontrare il mancato coinvolgimento del ricorrente nel delitto di cui al capo, nonché la violazione della legge sostanziale rispetto alla ritenuta sussistenza del concorso di persone.

Il ricorso proposto nell'interesse di omissis

Il primo motivo di ricorso ricalca le considerazioni già svolte dallo stesso difensore nell'interesse del coimputato omissis in ordine alla incompetenza funzionale della Corte di Appello.

Anche il secondo ed il terzo motivo (aventi ad oggetto rispettivamente il capo a) ed il capo b) presentano un contenuto sostanzialmente sovrapponibile rispetto alle eccezioni svolte, con riguardo agli stessi fatti, nell'interesse del coimputato

Il ricorso proposto nell'interesse di omissis.

Con unico motivo di ricorso la difesa segnala il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo a) ai sensi dell'articolo 73 comma 5 Dpr 309/90.

Va rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse degli imputati omissis i cui effetti estensivi devono riguardare anche la posizione dell'imputato omissis, che- avendo impugnato la sentenza limitatamente al capo a) ed essendo stato già giudicato dalla Corte di Assise in relazione ai capi b), c) e d), sul tema della incompetenza funzionale della Corte di Assise di Appello nulla ha excepto.

Non v'è dubbio che il delitto di cui all'articolo 630 cp, originariamente contestato al capo c), sia di competenza della Corte di Assise, così come è indubitabile che, in presenza di un delitto di competenza di quest'ultima, resti per l'appello la competenza della Corte di

Assise di Appello anche nel caso in cui- come accaduto nella specie- in primo grado il giudizio si sia tenuto nelle forme del giudizio abbreviato.

Ed invero, rispetto a tali affermazioni nulla in contrario è detto all'interno della ordinanza emessa il 17.3.2022 dalla Corte di Appello.

Non è, invece, condivisibile l'affermazione, contenuta in tale provvedimento, secondo cui la competenza si sia, nella vicenda in esame, radicata in capo alla Corte di Appello a seguito della riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo c) ai sensi dell'articolo 605 cp e, più specificamente, in conseguenza della mancata impugnazione da parte del pubblico ministero.

Al riguardo deve convenirsi con le difese nel richiamo ai principi sul tema espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è nel momento in cui viene emesso il decreto che dispone il giudizio che si cristallizza la competenza, la quale rimane ferma a prescindere dalle vicende processuali successive, inidonee ad incidere sulla competenza già affermata.

La trasposizione di tale principio- più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità- rispetto al caso in esame delinea senza dubbio una violazione al criterio della competenza funzionale.

Va evidenziato che l'azione è stata esercitata- fra gli altri- anche rispetto al delitto di cui all'articolo 630 cpp e che nei confronti del coimputato il giudizio di primo grado, in relazione a tale reato ed a quelli contestati ai capi b) e d) si è tenuto innanzi alla Corte di Assise.

E' con specifico riguardo a tale dato processuale che il principio, già evocato , della perpetuatio iurisdictionis deve essere esteso anche alla connessione secondo quanto si evince dalla lettura della seguente massima:

“le regole della competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza” – Cass. SS.UU. nr 27343 del 28.2.2013.

In definitiva, essendosi radicata la competenza funzionale in capo alla Corte di Assise nei confronti del concorrente che aveva optato per il rito ordinario, operando la connessione quale criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza, il giudizio di secondo grado doveva essere attribuito alla Corte di Assise di Appello, non rilevando, al riguardo, vicende processuali successive e, nella specie, la disposta riqualificazione giuridica del sequestro di persona ai sensi dell'articolo 605 cp.

La competenza della Corte di Assise di Appello è senz'altro estesa al reato di cui al capo a), sussistendo, secondo quanto chiaramente si evince dalla contestazione ed anche dalla sentenza impugnata, la connessione rispetto agli altri reati determinata dalla continuazione.

Si configura, dunque, la violazione della disciplina relativa alla competenza funzionale, con conseguente nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'articolo 178 comma I lett. a)-179 cpp, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel giudizio di cassazione, così come statuito dalle Sezioni Unite con sentenza nr 4419 del 25.1.2005.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione annulli l'impugnata sentenza.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

Il contenuto del file è corrispondente alla requisitoria depositata in cancelleria